

QUESTIONI APERTE

Impugnazioni straordinarie - Revisione

La decisione

Impugnazioni straordinarie - Revisione - Giudizio di ammissibilità - Fase rescindente - Fase rescissoria - Giusto processo (Cost., art. 111; C.p.p. artt. 629, 630, 631, 636).

La Corte di Appello ha ribadito che, qualora l'istanza di revisione sia fondata su prove nuove o sopravvenute, il giudice non può limitarsi a una valutazione di idoneità, in astratto, degli elementi volti a condurre al proscioglimento, ma deve compiere una valutazione più profonda, inerente all'affidabilità e alla persuasività delle nuove circostanze e della prova stessa.

CORTE DI APPELLO DI ROMA, SEZIONE TERZA, 20 luglio 2023 (ud. 31 maggio 2023) - CANTILLO, *Presidente* - PARISI, *Estensore* - Nikolli, *Ricorrente*.

Quali prospettive per fase rescindente e fase rescissoria nella revisione?

La Corte d'appello ha proceduto con lo svolgimento della fase rescissoria del giudizio di revisione a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione per mancato rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa che aveva portato all'emissione di una sentenza - da parte di altra Sezione della Corte di appello - di rigetto dell'istanza di revisione presentata dal ricorrente. Dunque, la fase rescindente e quella rescissoria, normalmente attribuite al medesimo giudice, sono state svolte da due giudici diversi.

The rescinding phase and the rescissory phase: issues in the area of manifest unfoundedness

The Corte d'appello proceeded with the conduct of the rescission phase of the revision trial following the annulment by the Corte di Cassazione due to the failure to respect the principles of adversarial proceedings and the right to defense, which had led to the issuance of a judgment - by another Section of the Corte d'appello - rejecting the revision request filed by the appellant. Therefore, the rescinding and rescissory phases, normally attributed to the same judge, were carried out by two different judges.

SOMMARIO: 1. La vicenda essenziale - 2. Fase rescindente e fase rescissoria nella revisione - 3. Conclusioni

1. *La vicenda essenziale.* Il caso è quello di un cittadino albanese - N. - condannato con sentenza definitiva per alcuni delitti, tra cui un omicidio pluriaggravato commesso vicino Napoli, nel lontano 2008 che decise di promuovere, dopo essere stato arrestato nel 2016 - a mezzo di difensori - la terza istanza di revisione nel 2017. Quest'ultima¹, di competenza della Corte d'appello di Roma, veniva rigettata (nel 2018 dalla IV Sezione) per l'inadeguatezza del contenuto, mancando ciò che poteva concretamente definirsi "prova nuova". Il ricorrente, infatti, adduceva l'esistenza di una prova nuova e sopravvenuta in grado di ribaltare l'esito condannatorio emesso dalla Corte di assise di Na-

¹ Corte d'Appello di Roma, 5 luglio 2018.

poli: si trattava di due documenti dimostrativi dell'esistenza di un alibi per N. Il primo era la fotocopia di un documento della Polizia stradale di Tirana dalla quale si evinceva che il ricorrente fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale e, il secondo, il verbale di pronto soccorso nel quale era attestato che il N. era stato calmato a seguito dello stato di ansia provocato dall'incidente. Questi elementi, però, non vennero considerati tali da ribaltare le decisioni precedenti. Successivamente, la Corte di cassazione, a seguito dell'impugnazione dei difensori, annullava con rinvio il rigetto dichiarando che la stessa Corte fosse stata sbrigativa nella sua valutazione, mancando dell'approfondimento istruttorio necessario al fine di stabilire la provenienza - oltre che l'autenticità - dei documenti proposti². La Corte d'appello di Roma, allora, in aderenza con quanto statuito dalla Suprema Corte, sceglieva di chiedere aiuto alle autorità albanesi con una rogatoria internazionale per un'acquisizione documentale che confermasse quanto dedotto dal ricorrente. Le autorità albanesi, che collaborarono con l'autorità italiana, procedettero oltre che con l'attività volta all'autenticazione dei documenti e della relativa provenienza, proseguirono con l'escussione di alcuni testi, necessaria per completare la prima attività, stante la difficoltà di verificare presso i registri della struttura sanitaria quanto dedotto dal ricorrente. Per questo vennero ascoltate tre persone, senza - però - l'avviso ai difensori dell'imputato e in assenza di contraddittorio, con la verbalizzazione delle dichiarazioni di uno solo dei testi. La Corte, vagliata la capacità dimostrativa di queste prove, decise di non accogliere l'istanza di revisione. A seguito del rigetto dell'istanza da parte della Corte d'appello³, i difensori ricorsero nuovamente per Cassazione sottolineando l'assenza di coinvolgimento della difesa in contraddittorio al momento dell'acquisizione della prova delegata all'autorità albanese. La Corte di cassazione accoglieva il ricorso e rimetteva alla Corte competente nel merito⁴ per farla procedere proprio attraverso il contraddittorio all'acquisizione delle informazioni da parte di coloro che erano già stati sentiti dalle autorità albanesi. La Corte di appello alla luce di questo approfondimento nel merito sulle capacità dimostrative in concreto delle prove addotte

² Cass., Sez. V, 24 ottobre 2019, Rv. 277538.

³ Ciò accadeva nel 18 dicembre 2020.

⁴ La sentenza in questione: Cass., Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 38598. Sulle fasi precedenti della vicenda, TRAPPELLA, *L'ordine pubblico come limite alla cooperazione con le autorità straniere: la Cassazione fa chiarezza sulle forme dell'assistenza giudiziaria internazionale*, in questa *Rivista* (web), 2021, 3, *passim*.

sceglieva di non dichiarare fondata l'istanza di revisione, negandone l'“autonoma e significativa” rilevanza; l'esito del procedimento e la risposta della Corte di appello competente, dunque, non sono variati nemmeno alla luce dell'audizione in contraddittorio⁵.

Rispetto alle due nuove prove, diversi sono stati i rilievi della Corte: sulla prima, la visita cui il N. sarebbe stato sottoposto, è stato rilevato che non il ricorrente – bensì un familiare – si sarebbe recato dalla dottoressa H. per ottenere una riproduzione del contenuto di un referto. Infatti, solo la dottoressa in questione sarebbe stata in grado di dare un significato certo al documento – considerando che l'impossibilità di tradurne il contenuto è derivata da una calligrafia poco leggibile. La Corte, nella valutazione della prova, si è mostrata dubbiosa sulla veridicità del documento visto che, se fosse stato immediatamente intelligibile, non ci sarebbe stata la necessità di realizzare un duplicato. Sul tema si è, inoltre, interrogata circa il silenzio difensivo e le peripezie per l'acquisizione del documento in questione al momento dell'istanza di revisione del 2017. La Corte ha espresso, poi, un dubbio quasi relativo alla tempistica della presentazione di queste nuove prove sottolineando che, forse, se il certificato fosse stato già in possesso del ricorrente o di un familiare e fosse stato leggibile, ma non comprensibile per la scrittura, si sarebbe potuto allegare prima ai fatti di causa.

Rispetto alla seconda prova, relativa all'incidente stradale, da cui sarebbe scaturita la necessità della visita la Corte ha argomentato il proprio vaglio considerando che non è possibile controllare che l'incidente in questione vi sia stato, data la mancanza di una verbalizzazione dell'autorità competente. E, ancora, ha evidenziato l'incoerenza delle circostanze per cui da un incidente banale, non necessitante di un verbale, data l'assenza di conseguenze pregiudizievoli per gli automobilisti, sia scaturito un malessere tale di N. da indurre lo stesso a recarsi dal medico.

Infine, la Corte si è mostrata dubbiosa circa lo sforzo mnemonico realizzato dai testi alla luce degli anni trascorsi dagli eventi, confermando la scarsa attendibilità delle prove in questione.

La Corte, conclude che, non potendosi limitare a una valutazione sulla possibilità che gli elementi prospettati possano condurre a un proscioglimento (da soli o congiuntamente a quanto già raccolto), ma dovendo indagare e verifica-

⁵ Corte d'Appello di Roma, Sez. III, 20 luglio 2023.

re anche l'affidabilità delle nuove circostanze e la persuasività della fonte di prova, ritiene l'esito dell'indagine svolta negativo rispetto a un ribaltamento della sentenza di condanna, visto che la prova di alibi offerta da N. è da ritenersi "sostanzialmente inconsistente, inaffidabile e di assai dubbia genuinità, radicalmente inidonea a scalfire l'imponente solidità del descritto impianto accusatorio".

2. Fase rescindente e fase rescissoria nella revisione. Il problema che sembra riproporsi considerando che la questione era già stata indagata in tempi non troppo recenti concerne la fase rescindente e fase rescissoria – nella revisione – e la loro unitarietà o scindibilità.

Il vecchio codice presentava il giudizio di revisione esattamente scisso nei due citati momenti attribuendo alla Suprema Corte la competenza nella fase rescindente per una valutazione di inammissibilità o manifesta infondatezza della domanda e una fase rescissoria di competenza di una Corte dello stesso grado dell'ultimo giudicante della vicenda⁶. In più, la seconda fase era solo eventuale: solo in caso di esito positivo della prima fase si sarebbe proceduto alla seconda, dunque, solo nel caso in cui gli elementi vagliati dalla Cassazione fossero stati in grado di far proseguire il giudizio per l'accertamento dell'ingiustizia della condanna⁷.

Oggi, con la modifica apportata dal legislatore del 1988, la revisione appare con una veste unitaria visto che lo svolgimento del giudizio avviene davanti a un unico giudice (per entrambe le fasi): la Corte d'appello.

Ciò con la limitazione, dunque, sia della competenza sia dell'intervento della Suprema Corte.

Rispetto alla possibilità di leggere ancora oggi la revisione come ripartita in due momenti, infatti, la stessa verrebbe riproposta in modo da essere formata di due segmenti temporalmente distinti: una prima fase preliminare (c.d. rescindente), di verifica della sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce a pena di inammissibilità della richiesta (di cui si legge nell'art. 634

⁶ Sulla normativa precedente, PRESUTTI, *Revisione del processo penale*, in *Enc. Giur.*, XXXI, 1991, 5; CALLARI, *La revisione*, Torino, 2012, 410.

⁷ MEZIO, *Un "messaggio in bottiglia" della Corte costituzionale in materia di epiloghi decisivi del giudizio di legittimità avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di revisione*, in *www.penaledp.it*, 31 luglio 2023, 14; CALLARI, *La revisione: la giustizia penale tra forma e sostanza*, Torino, 2012, II, 410. Tra tutti, sull'assetto della precedente revisione, JANNITTI, PIROMALLO, *La revisione*, Roma, 1947, *passim*.

c.p.p.) e una seconda fase (cd. rescissoria) di valutazione nel merito di quanto oggetto della richiesta di revisione⁸ (di cui si legge nell'art. 636 c.p.p.), entrambe, però, di competenza del medesimo giudice⁹.

Non tutti concordano sulla possibilità, alla luce delle novelle legislative, di continuare a interpretare l'istituto come fin ora fatto, piuttosto alcuni hanno proposto di eliminare questo insito dualismo per rispettare al meglio il dettato codicistico che, pur prevedendo un primo vaglio di ammissibilità, non sembrerebbe scindere in due parti l'impugnazione straordinaria, quanto piuttosto considerarvi all'interno due scansioni temporali o momenti logicamente previsti anche negli altri mezzi di impugnazione.

La problematica interpretativa sembra assai rilevante quando in gioco vi è la valutazione circa la manifesta infondatezza della domanda.

Ciò, perché, tra le tre categorie di inammissibilità dalla dottrina individuate, quella della manifesta infondatezza della domanda (le altre due sono considerate rientranti nell'*extra legem* e nel *contra legem*), sembra essere la più complessa, in grado di destare le maggiori perplessità in relazione alla tipologia di indagine che deve essere svolta dal giudice competente¹⁰.

Di fatto, il problema attiene al concetto di manifesta infondatezza, concetto non chiaro né alla luce del dettato normativo né alla luce della giurisprudenza sorta in merito. Nel caso - a esempio - di un conflitto di giudicati, il vaglio circa la manifesta infondatezza si potrebbe rinvenire nella verifica dell'irrevocabilità delle sentenze oggetto di revisione e di comparazione tra le pronunce e i fatti di cui esse trattano. Nel caso, invece, del *novum* probatorio potrebbe essere la valutazione in astratto dei nuovi elementi adottati dalle parti¹¹.

In sostanza, si cerca di escludere che possano proseguire l'*iter*, istanze di revisione per le quali non è possibile esprimere una prognosi positiva circa la reversibilità del giudicato.

⁸ Tra le altre sentenze, Cass., Sez. III., 13 aprile 2016, n. 15402, Rv. 266810.

⁹ MAGGIO, *Inammissibile la revisione del processo Contrada: le circostanze dedotte dalla difesa non sono "nuove"*, in *Giur. mer.*, 2013, 3, 671 s.

¹⁰ BERNARDINI, *Una nozione imprecisa, un iter disorganico: quale futuro per la "manifesta infondatezza" del ricorso di revisione*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 4, *passim*.

¹¹ DE GIOIA, *Il giudizio sull'ammissibilità della domanda di revisione della sentenza*, in www.ijus.it, 16 novembre 2022. Sul concetto di *novum* probatorio nella revisione, tra gli altri, FIORIO, *Il regime della «prova nuova» nel sistema delle impugnazioni*, Perugia, 2003, *passim*; CRISTIANI, *La revisione del giudicato*, Milano, 1970, *passim*; SOIGIU, *La revisione dei giudicati penali*, Roma, 1933, *passim*.

La divisione in questione, peraltro, è sembrata razionale con la natura di mezzo straordinario di impugnazione, quale è la revisione, che necessita di un controllo sull'ammissibilità stringente al fine di limitare le istanze dilatorie¹².

Il punto è che - come si comprende - manca una definizione univoca di manifesta infondatezza, dalla quale discende un'ampia discrezionalità e - anche se non sempre attuato - un forte obbligo di motivazione.

Senza divagare eccessivamente e considerando che la sentenza cui ci si riferisce concerne una revisione per prova nuova, sopravvenuta, bisognerebbe comprendere la regola di giudizio insita nella prima fase e nel concetto di manifesta infondatezza della domanda di cui all'art. 634 c.p.p., oltre che in quella propria della seconda fase, di cui all'art. 636 c.p.p.

Ciò cambia - appunto - a seconda che si scelga di aderire o meno alla tesi per cui la revisione è ancora composta di due fasi, diversamente connotate anche nella modalità di realizzazione del giudizio.

Ammettendo di dare una risposta positiva¹³, l'apprezzamento operabile dalla Corte d'appello in prima battuta sembra dover essere limitato all'idoneità astratta degli elementi inseriti nella richiesta a condurre a un proscioglimento¹⁴; secondo parte della dottrina, quindi, questo tipo di accertamento dovrebbe essere "piano" od orizzontale¹⁵. Una valutazione del genere potrebbe essere definita quasi come una valutazione *ictu oculi*, non bisognosa o necessitante di un controllo più specifico - nel merito - a ben vedere proprio della seconda fase temporale della revisione¹⁶. Il senso è, dunque, quello di riuscire a riconoscere la sussistenza o meno di elementi che facciano presumere fondata la richiesta di revisione e che potrebbero - astrattamente - portare a un'assoluzione, considerando anche - in comparazione - le prove su cui si è

¹² ROMBI, *Riflessioni in tema di revisione del giudicato penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 1168. In giurisprudenza, contraria a questa distinzione in fasi che appare propria solo della precedente normativa, Cass., Sez. I, 7 febbraio 2003, n. 6286, Rv. 223174; in aderenza, invece, con l'esistenza di due fasi, seppur non scisse come avveniva con il codice di rito antecedente, Cass., Sez. V, 20 novembre 2020, dep. 2021, L., Rv. 280405, la riprende Id., Sez. III, 8 novembre 2021, n. 40063.

¹³ A favore della distinzione in due fasi e, dunque, della struttura bifasica, A.A.V.V., *Procedura penale*, Gaito (a cura di), Milano, 2013, 1100, nel quale si legge che vi è una prima fase, necessaria, volta alla deliberazione della richiesta di revisione e una seconda, eventuale, incaricata della celebrazione del giudizio di revisione.

¹⁴ Recentemente, in tal senso, Cass., Sez. III, 16 novembre 2022, n. 43537; Id., Sez. III, 9 novembre 2021, n. 21911.

¹⁵ Cass., Sez. I, 25 maggio 2017, Sciumè, Rv. 271821.

¹⁶ Sul punto, anche se incidentalmente, SPANGHER, *Revisione: l'archiviazione non è una prova nuova*, in *Giur. it.*, 2022, 6, 1499. In giurisprudenza, Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 2437, Rv. 245770.

fondata la condanna¹⁷; la funzione, quindi, rimarrebbe quella di «saggiare la consistenza della richiesta, permettendo la prosecuzione del processo in ipotesi positiva»¹⁸. Secondo alcuni, potrebbe definirsi come un vero e proprio giudizio prognostico sull'idoneità dimostrativa, in grado di vagliare il *novum*, ma non a fondo, non nel merito¹⁹.

Di fatto, quindi, non vi è una preclusione nella valutazione probatoria anche in relazione all'eventuale inaffidabilità della prova nuova, purché questa possa essere effettuata immediatamente, senza una specifica indagine e in coro con le prove già acquisite nel processo di merito. Al contrario, si deve escludere che si possa giungere a un controllo sulla “tenuta” della sentenza oggetto di revisione alla luce di quanto sarà da assumere in fase rescissoria e in contraddittorio²⁰. Tutto ciò, appunto, considerando la coerenza del sistema alla luce della presenza di una seconda fase pensata proprio per l'assunzione delle eventuali nuove prove necessariamente in contraddittorio tra le parti con lo scopo di procedere a una valutazione di merito non già esperita, ma ancora da eseguire alla luce del dettato codicistico²¹.

Secondo alcuni, non si tratterebbe tanto di una valutazione in astratto del *novum*, quanto dell'indagine sull'“ampiezza dimostrativa” del nuovo compendio probatorio, al fine di evitare che lo strutturale dualismo del mezzo possa finire per escludere la concreta funzione della fase preliminare, imputando alla seconda fase ogni attività necessaria²².

Volendola vedere dal lato negativo, sarebbe manifestamente infondata la richiesta in tutti i casi in cui quanto posto alla base della richiesta di revisione è inadatto alla realizzazione del controllo circa l'esito del giudizio²³.

Oggi, però, la dottrina non concorda più sulla scissione dei predetti due momenti²⁴ ampliando, quindi, e forse inevitabilmente, la prima delle due fasi pur

¹⁷ Cass., Sez. II, 16 ottobre 2013, Russo, Rv. 257496; Id., Sez. I, 13 novembre 2007, n. 41804, Rv. 238319.

¹⁸ SCALFATI, *L'esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, Padova, 1995, 87.

¹⁹ CAVALLARO, *Il novum probatorio nel giudizio di revisione*, Torino, 2011, 31 s.; in giurisprudenza, su tutte, Cass., Sez. un, 10 dicembre 1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040.

²⁰ DE GIOIA, *Il giudizio sull'ammissibilità della domanda di revisione della sentenza*, cit. In giurisprudenza, di recente, Cass., Sez. III, 17 febbraio 2021, n. 6172; Id., Sez. II, 3 febbraio 2021, n. 19648.

²¹ MAGGIO, *Inammissibile la revisione del processo Contrada: le circostanze dedotte dalla difesa non sono “nuove”*, cit., 671.

²² JANNELLI, *La revisione*, in *Le impugnazioni*, Aimonetto (a cura di), in *Giur. sist. dir. proc. pen.*, 2005, 716.

²³ Cass., Sez. VI, 8 marzo 2013, Moneta Caglio Mommeret de Villard, Rv. 255477.

non escludendo, tuttavia, che sia ancora possibile rinvenire un ruolo di “filtro” nella prima valutazione, per poter continuare a evitare la seconda quando appare evidente che si giungerebbe a uno “spreco di attività giurisdizionale”²⁵. Al contrario, la giurisprudenza sembra interpretare diversamente questo ruolo di “filtro” del primo vaglio. Infatti, non si tratterebbe più di un vaglio in astratto dell’idoneità del *novum*, bensì del controllo, in concreto, di quanto addotto dai ricorrenti, dell’apprezzamento della «oggettiva potenzialità degli elementi addotti [...] a dar luogo ad una pronuncia di proscioglimento»²⁶. In sostanza, il rapporto tra prove nuove e prove già acquisite deve essere analizzato alla luce del caso concreto e dell’idoneità concreta alla dimostrazione dell’innocenza dell’imputato²⁷. Vi sarebbe – in questa fase preliminare – la necessità di valutare seriamente e complessivamente le prove sia da acquisire sia acquisite, avvicinandosi molto alla valutazione di merito che sarebbe propria della seconda fase del procedimento²⁸. L’analisi, viene detto, è quella della “concreta attitudine dimostrativa” delle prove nuove in relazione a quelle già acquisite nel processo di cognizione, senza – però – che le prime vengano assunte, ma semplicemente su carta²⁹. Insomma, un giudizio nel merito un po’ mascherato da attività preliminare in assenza di contraddittorio. Chiaramente questo ampliamento del primo apprezzamento discende anche – e soprattutto – dal fatto che non solo la competenza è di un’unica Corte e degli stessi giudici, persone fisiche, ma anche dalla circostanza per cui manca una formalizzazione circa il giudizio di inammissibilità. In effetti – come accennato – non sussiste un vero e proprio effetto demolitorio nella conclusione della prima delle due fasi, tanto che non si rinviene, appunto, una formalizzazione della stessa che tutt’al più potrebbe portare, qualora la valutazione circa il *novum* sia positiva, al decreto di citazione di cui all’art. 601 c.p.p.³⁰. Per coloro che sostengono ancora il dualismo strutturale della revisione, ad avallo della loro convinzione, diversi sono gli aspetti meritevoli di menzione.

²⁴ Tra gli altri, BERNARDINI, *Una nozione imprecisa, un iter disorganico: quale futuro per la “manifesta infondatezza” del ricorso di revisione*, cit., 576.

²⁵ Tra l’altro, alcune sentenze della Suprema Corte escludono la presenza delle due fasi come ora presentate, tra le altre, di recente, Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2015, V., Rv. 262395.

²⁶ Cass., Sez. V, 4 maggio 2017, Aurichella, Rv. 271306.

²⁷ BERNARDINI, *Una nozione imprecisa, un iter disorganico: quale futuro per la “manifesta infondatezza” del ricorso di revisione*, cit., 578.

²⁸ NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, Milano, 2004, IX, 914.

²⁹ Cass., Sez. II, 16 ottobre 2013, Russo, Rv. 257496.

³⁰ CALLARI, *La revisione: la giustizia penale tra forma e sostanza*, cit., 415.

Infatti, che la fase rescindente dovesse essere – almeno secondo il legislatore più recente – un apprezzamento non nel merito appare testimoniato dalla lettura dell’art. 630 co. 1 lett. c) c.p.p. che non impone alle parti un onere di allegazione delle prove all’atto della presentazione della domanda di revisione, proprio perché nella fase preliminare non si dovrebbero assumere le predette prove. Questa attività, invece, sarebbe da ricondurre alla seconda fase, seguendo quanto previsto dal codice di rito per il giudizio di primo grado³¹.

Ancora, ad avallo della distinzione in due momenti dell’impugnazione vi è la constatazione per cui le ipotesi di inammissibilità vengono vagliate *de plano*, senza – in molti casi – neanche l’avviso alle parti della camera di consiglio, probabilmente perché, secondo l’art. 634 c.p.p., la Corte si pronuncia, pure nei casi di manifesta infondatezza, con ordinanza³². Considerando, in più, che solo nella seconda fase vi è la citazione del condannato per l’instaurazione del giudizio che segue – leggendo l’art. 636 c.p.p. – le regole di cui all’art. 601 c.p.p.

Di più, che ci sia una metamorfosi della prima fase – nel senso di un allontanamento di quanto voluto dal codice di rito, si ribadisce, seppur variato – è chiaro non solo dalla valutazione, ormai, dell’”effettivo valore dimostrativo delle allegazioni”³³ e dalla decisione *de plano*, ma anche dal fatto che, quando non sia immediatamente (*rectius*: manifestamente) infondata la domanda, dovendosi procedere a un accertamento più specifico, si possano o, per meglio dire, la prassi faccia chiamare le parti e si proceda a sentirle ai sensi dell’art. 127 c.p.p.³⁴.

Questa variazione sembra piuttosto uno stratagemma per rendere le parti partecipi di un apprezzamento molto diverso e, soprattutto, più profondo di quanto dalle stesse parti addotto seppure in un momento anticipatorio della fase successiva, necessitante del regolare esercizio del contraddittorio, anche se, di solito, estraneo a questa fase preliminare secondo il codice di rito. L’espedito in questione sembra più “convincente” dell’orientamento che vorrebbe sanata l’assenza di contraddittorio dalla possibilità di esperire ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di inammissibilità, costruendo,

³¹ ROMBI, *Riflessioni in tema di revisione del giudicato penale*, cit., 1170.

³² Sull’utilizzo della procedura *de plano*, già Cass., Sez. I, 25 gennaio 2005, Di Piero e altri, Rv. 231432.

³³ ROSSI, *Note a margine di un’ordinanza di inammissibilità per manifesta infondatezza dell’istanza di revisione*, in *Giur. mer.*, 2012, 167.

³⁴ In giurisprudenza, riconoscendo la possibilità di utilizzare il procedimento di cui all’art. 127 c.p.p., già Cass., Sez. I, 30 marzo 2005, Pagano, Rv. 232150.

quindi, un contraddittorio differito³⁵. D'altronde, non appare possibile sminuire il diritto di difesa e le relative facoltà nella sola proposizione dell'impugnazione; basti pensare che da ciò discenderebbe l'impossibilità per la difesa di sindacare la composizione del collegio giudicante, tramite la ricusazione dei giudici, vista la mancanza della fase rescissoria³⁶.

In realtà, pure se con non poche perplessità una recente sentenza della Cassazione ha riconfermato la struttura bifasica del giudizio³⁷; le argomentazioni sono, però, poco chiare. Secondo la pronuncia, infatti, andrebbe letto diversamente l'art. 634 co. 2 c.p.p. nella parte in cui sostiene che in caso di accoglimento da parte della Suprema Corte di un ricorso, essa deve rinviare il giudizio ad altra Corte di appello. La sentenza richiamata, infatti, sostiene che, qualora la Corte di cassazione dovesse annullare la declaratoria di inammissibilità a causa dell'esorbitante vaglio preliminare, non dovrebbe rinviare ad altro giudice, ma allo stesso che ha emanato l'ordinanza annullata. La spiegazione di questa peculiarità sarebbe proprio da rinvenire nella scissione in fasi del giudizio; il giudice della Cassazione dovrebbe procedere con un annullamento senza rinvio della declaratoria di inammissibilità, trasmettendo gli atti al giudice della decisione per un nuovo giudizio sulla fase rescindente. Contrariamente, sarebbe costretta a rinviare ad altro giudice nel caso in cui imponesse di svolgere il giudizio rescissorio³⁸. Come preannunciato, seppure questa recente sentenza abbia sottolineato la natura bifasica della revisione, purtroppo, ha legato l'affermazione a una motivazione poco condivisibile e condivisa; di fatto, manca completamente l'aderenza al dato normativo nella distinzione tra giudizio con rinvio e senza rinvio, oltre che sembrerebbe in grado di contribuire a un'immagine parziale del giudice che, appunto, si troverebbe a pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto. Ciò fa riflettere, però, sull'applicazione dell'art. 11 c.p.p. voluta dal legislatore in tema di competenza: proprio per la divisione in fasi e proprio perché il giudice che si è pronun-

³⁵ Tra i sostenitori dell'orientamento citato, tra gli altri, SPANGHER, voce *Revisione*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1997, XII, 138.

³⁶ Lo spunto è di DEAN, *La revisione*, Padova, 1999, 95; sul punto, anche MAGGIO, *Inammissibile la revisione del processo Contrada: le circostanze dedotte dalla difesa non sono "nuove"*, cit., 672. In giurisprudenza, Cass., Sez. I, 25 maggio 2017, Sciumè, cit.

³⁷ Cass., Sez. III, 17 luglio 2019, n. 43121. La sentenza è stata, poi, seguita da altre pronunce, Cass., Sez. V, 11 dicembre 2020, n. 6979; Id., Sez. II, 3 febbraio 2021, n. 19648; Sez. II, 26 aprile 2022, n. 24324. Recentemente, Corte Cost., 25 maggio 2023, n. 103.

³⁸ MEZIO, *Un "messaggio in bottiglia" della Corte costituzionale in materia di epiloghi decisori del giudizio di legittimità avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di revisione*, cit., 4 s.

ciato potrebbe essere condizionato dalla precedente emissione, in caso di annullamento la Corte di cassazione deve rinviare ad altro giudice, non potendo rimettere la medesima valutazione allo stesso, pena la “ripetizione” della fase rescindente.

Pur non essendoci più la distinzione voluta dal codice previgente, è chiaro che qualora un giudice dovesse riconoscere inammissibile una istanza di revisione valutando gli elementi addotti in maniera esorbitante, appare difficile che richiamandolo a prendere la stessa decisione possa comportarsi diversamente o giungere a un differente risultato.

3. Conclusioni. Cercando di fare una sintesi: la Corte di appello nel caso in questione ha sostenuto di essere chiamata - nel giudizio di rinvio - a procedere alla sola assunzione, nella pienezza del contraddittorio, di quanto non svolto correttamente dal precedente giudice e a decidere sulla richiesta di revisione. Ha espressamente sostenuto, quindi, di trovarsi nella fase rescissoria, investita a seguito del ricorso per Cassazione presentato dalla difesa.

Ora, pur essendo stato in parte circoscritto - dalla Suprema Corte - l'oggetto della valutazione della Corte, si può rilevare, però, che la disamina realizzata sia più simile e ascrivibile alla prima delle due fasi analizzate. Sembra, infatti, che il vaglio realizzato si sia arrestato a un controllo di verosimiglianza delle nuove prove e non si sia realmente spinto a un giudizio in concreto, proprio del momento processuale in cui ci si trovava. Volendo fare un esempio: il giudizio sulle prove dell'alibi. Non volendosi soffermare sul pregiudizio a volte espresso dalla Corte, i giudici si sono concentrati sulla verosimiglianza, ritenuta non esistente, delle prove d'alibi, con l'esclusione di una obiettiva e concreta valutazione di quanto dalla difesa presentato a fondamento dell'alibi, arrestandosi a una “piana” disamina, propria - tuttavia - della fase rescindente. A onor del vero, però, il vaglio rescindente e, dunque, la disamina “astratta” delle prove era già stato dalle stesse superato da una precedente valutazione.

Infatti, nel caso dell'emissione di un'ordinanza di inammissibilità di cui all'art. 634 c.p.p., il ricorso per Cassazione di cui al co. 2, da cui discende l'accoglimento e il rinvio, determina l'investitura di altra Corte che dovrà operare nuovamente dalla fase preliminare. Dunque, dovrà passare attraverso il primo vaglio preliminare per scegliere, poi, se procedere con la citazione del

condannato per un'analisi del merito delle nuove prove perché il problema creatosi attiene all'errato utilizzo del metro di giudizio dell'infondatezza.

Al contrario, nell'ipotesi di emissione di una sentenza conclusiva della fase rescissoria per cui è possibile ricorrere per Cassazione, secondo l'art. 640 c.p.p., l'annullamento che ne discende e il rinvio in questione non permetterebbe una nuova valutazione in fase preliminare, ma comporterebbe un'analisi direttamente nel merito del *novum*.

Di fatto, quindi, la realizzazione di un precedente giudizio da parte di altra sezione della Corte d'appello ha esaurito la prima fase, quella rescindente, quella di vaglio circa l'ammissibilità o fondatezza della domanda, per dare spazio a quella rescissoria, non trattabile - in effetti - come era stato fatto, né quale giudizio di inammissibilità mascherato da uno di infondatezza né come un giudizio rescissorio senza il rispetto dei principi fondamentali concernenti il giudizio di primo grado³⁹.

Per questo la Corte di appello si è immediatamente riferita a un vaglio approfondito della specifica attitudine dimostrativa⁴⁰ delle due prove - documentale e dichiarativa - dalla difesa ritenute rilevanti ai fini del proscioglimento, contestualizzandole immediatamente e in concreto nel più ampio quadro probatorio, seppure forse non realizzando completamente questa tipologia di valutazione.

Dunque, la Corte di cassazione ha ribadito - annullando con rinvio la precedente sentenza della Corte di appello - la natura bifasica o duale della revisione ammettendo che non sia possibile procedere a un giudizio rescissorio con le modalità di un giudizio rescindente; giudizi che, quindi, continuano ad avere una diversa natura e una diversa modalità di valutazione seppure in capo allo stesso organo giudicante.

Ciò che è accaduto nel caso di specie, però, è che fase rescindente e fase rescissoria, pur essendo distinte e di competenza, di solito, dello stesso giudice, sono state - invece - eseguite da due giudici diversi: la prima da una Sezione della Corte di appello e la seconda da altra Sezione, proprio perché intervalate da un ricorso per Cassazione che ha condotto a un annullamento con rinvio e con la specifica indicazione dell'attività da svolgere per il giudice del rinvio.

³⁹ Cass., Sez. V, 24 ottobre 2019, n. 43565, cit.

⁴⁰ CALLARI, *La revisione: la giustizia penale tra forma e sostanza*, cit., 419.

Un solo dubbio permane in merito alla pronuncia: la prevenzione. Tra i motivi del rigetto, infatti, si leggono spesso richiami ai precedenti difensori, alle precedenti istanze di revisione e all'operato degli attori processuali.

GIULIA FIORUCCI